

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE**

“ITALIA SABAUDA”



Art. I
Costituzione, denominazione e sede dell'Associazione

1. È costituita, tra i soci fondatori, l'associazione denominata "ITALIA SABAUDA", libera associazione costituita ai sensi degli articoli 36 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) e seguenti del Codice Civile. Di seguito è indicata anche solo come "Associazione".
2. L'Associazione si ispira ai valori patriottici ed ha lo scopo di seguire e divulgare la tradizione e la storia d'Italia, dal Risorgimento fino al termine del Regno Sabaudo, promuovendo l'ideale monarchico, riconoscendo in tale forma di governo la più antica radice dell'identità unitaria italiana.
3. L'Associazione si ispira altresì alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, prefiggendosi di collaborare attivamente con le Diocesi e le Parrocchie per scopi solidaristici, cultuali ed umanitari.
4. L'Associazione ha sede legale e principale in Roma (RM), come da atto costitutivo. La sede legale e la sede principale, in futuro, potrebbero essere anche diverse tra loro. Possono essere aperte anche sedi secondarie. I mutamenti, gli spostamenti, l'erezione e la soppressione delle sedi spettano al Presidente dell'Assemblea, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. II

Finalità e scopi dell'Associazione

1. L'Associazione non ha alcuna finalità di lucro.
2. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
 - I. vivere la cultura e la spiritualità;
 - II. accogliere l'uomo, perseguiendo esclusivamente finalità di assistenza, accoglienza, solidarietà, alla luce degli insegnamenti di Casa Savoia e della Chiesa Cattolica ed in uno spirito caritativo;
 - III. promuovere la conoscenza, lo studio e la diffusione della storia, della cultura e dell'arte anche attraverso la istituzione di seminari, corsi specifici e organizzazione di manifestazioni, incontri, conferenze, corsi di formazione, approfondimento e aggiornamento e di tutto quanto ritenuto utile al perseguitamento dei fini associativi;
 - IV. costituire scuole di musica, biblioteche, impianti sportivi, case di accoglienza, strutture ricreative e ricettive e quant'altro utile e necessario per i propri scopi;
 - V. fare beneficenza, in ogni ambito;
 - VI. vivere la solidarietà sociale e l'assistenza socio-sanitaria;
 - VII. tutelare i diritti civili;
 - VIII. tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, con esclusione dell'attività di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (D. Lgs 22/1997: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
 - IX. tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico, ex Legge 1 giugno 1939, N. 1089 (L. 1089/1939: Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico), nonché i beni e le biblioteche, ex Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (DPR 1409/1963: Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato).
3. L'Associazione si propone anche il fine culturale di promuovere la conoscenza e lo studio della dinastia sabauda, una tra le più antiche dinastie d'Europa, attestata sin dalla fine del X secolo, nonché delle figure dei 7 sovrani sabaudi dell'Italia unita:

- I. S. M. il Re Vittorio Emanuele II di Savoia (1820-1878), I Re d'Italia (1861-1878), XXII Duca di Savoia (1849-1878), detto *Padre della Patria* ed anche *Re galantuomo*;
- II. S. M. il Re Umberto I di Savoia (1844-1900), II Re d'Italia (1878-1900), XXIII Duca di Savoia (1878-1900), detto *Re buono*;
- III. S. M. la Regina Margherita di Savoia (1851-1926), I Regina Consorte d'Italia (1878-1900), nata Principessa di Savoia, detta *Regina di stile*;
- IV. S. M. il Re Vittorio Emanuele III di Savoia (1869-1947), III Re d'Italia (1900-1946), XXIV Duca di Savoia (1900-1946), detto *Re soldato* ed anche *Re vittorioso*;
- V. S. M. la Regina Elena di Savoia (1873-1952), II Regina Consorte d'Italia (1900-1946), nata Principessa del Montenegro, Rosa d'oro della Cristianità (1937), Serva di Dio (2001), detta *Regina della carità*;
- VI. S. M. il Re Umberto II di Savoia (1904-1983), IV Re d'Italia (1946-1946), XXV Duca di Savoia (1946-1983), detto *Re gentiluomo* ed anche *Re di maggio*;
- VII. S. M. la Regina Maria Josè di Savoia (1906-2001), III Regina Consorte d'Italia (1946-1946), nata Principessa del Belgio, detta *Regina di maggio*;

Art. III

Soci dell'Associazione (ordinari e volontari, fondatori ed onorari): diritti e doveri, ammissione e dimissione

1. I soci dell'Associazione si distinguono in due categorie: SOCI ORDINARI e SOCI ONORARI.
2. Sono SOCI ORDINARI i maggiorenni, di ambo i sessi, che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione, la cui domanda di ammissione è stata accettata dall'organo competente.
3. Per essere ammessi, tutti i Soci ordinari, devono presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, mediante apposito modulo contenente la dichiarazione della loro accettazione dello Statuto e dell'eventuale regolamento. L'ammissione avviene con la legittima accettazione della loro domanda da parte del Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende rigettata.
4. Ai Soci ordinari è richiesto di cooperare, secondo le proprie possibilità, alle finalità dell'Associazione. Essi esercitano diritto di voto nell'Assemblea dei soci.
5. I Soci hanno comunque il dovere di condurre esemplare vita cristiana, partecipare alle attività dell'Associazione ed avere un comportamento corretto sotto ogni aspetto, che non contrasti con le finalità educative dell'Associazione.
6. Mantengono, vita natural durante, la qualifica di SOCI FONDATORI i firmatari dell'Atto costitutivo dell'Associazione, che sono a tutti gli effetti Soci ordinari della stessa. Le loro eventuali dimissioni dall'Associazione comportano la cessazione anche della qualifica di Socio Fondatore.
7. Il Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di SOCI ONORARI a coloro che hanno contribuito alle finalità dell'Associazione o se ne siano resi benemeriti. I Soci onorari non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci ma vi possono prendere parte.

8. La qualifica di socio, sia per i Soci ordinari che per i Soci onorari, si perde per:
 - a. morte, certa o presunta;
 - b. dimissioni volontarie, sia formali (mediante richiesta scritta al Presidente dell'Associazione e da lui accettata per iscritto, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo) sia implicite (a motivo di fatti palesi dichiarati per iscritto dal Presidente dell'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo);
 - c. esclusione, determinata dalla condotta contraria allo spirito e/o allo Statuto dell'Associazione, dichiarata per iscritto dal Presidente dell'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, avverso la quale decisione il Socio può ricorrere all'Assemblea dei soci.

Art. IV
Organi dell'Associazione. Statuto e Regolamento.

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a. il Presidente dell'Associazione (che ne è Legale Rappresentante);
 - b. il Consiglio Direttivo dell'Associazione (all'interno del quale sono individuati il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e che comprende eventuali consulenti);
 - c. l'Assemblea dei soci dell'Associazione.
2. Diritti e doveri, competenze ed attribuzioni degli Organi dell'Associazione sono stabiliti dal presente Statuto, da eventuali leggi interne all'Associazione o, in mancanza, dalle competenti norme del Codice Civile.
3. L'Associazione può anche dotarsi di un Regolamento (insieme di norme e leggi interne all'Associazione), da promulgare da parte dal Presidente dell'Associazione, previo parere favorevole dell'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con i voti favorevoli dei soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
4. Il presente Statuto, come anche l'eventuale Regolamento, possono essere modificati da parte dal Presidente dell'Associazione, previo parere favorevole dell'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con i voti favorevoli dei soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Art. V
Presidente dell'Associazione:
nomina, durata, competenze

1. Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea dei soci, dirige l'Associazione nel rispetto delle norme statutarie e codicinali, e ne assume la rappresentanza legale.
2. Il Presidente dell'Associazione dura in carica 5 anni. Il mandato è rinnovabile.
3. Il Presidente dell'Associazione provvede al normale andamento dell'Associazione, dirige e controlla l'amministrazione sociale adottando tutti i provvedimenti necessari per la concreta realizzazione degli scopi sociali, sulla base delle linee guida dettate dall'Assemblea dei soci e deliberata del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, a norma dello Statuto e secondo le esigenze dell'Associazione.
5. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, nell'ordine, dal I Consigliere Vice Presidente ovvero dal II Consigliere Segretario ovvero dal III Consigliere Tesoriere ovvero da un altro membro del Consiglio Direttivo (in ordine di ammissione all'Associazione e, in caso di parità, in ordine di età anagrafica) ovvero da un altro membro dell'Assemblea dei soci (in ordine di ammissione all'Associazione e, in caso di parità, in ordine di età anagrafica).
6. In casi particolari il Presidente può delegare, per iscritto, ad un Consigliere alcune delle sue funzioni.

Art. VI

Consiglio Direttivo dell'Associazione: composizione, nomina, durata, competenze, convocazioni, delibere

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto dal Presidente e da tre Consiglieri, scelti tra i soci ordinari. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione, a maggioranza assoluta dei membri dello stesso Consiglio, i nuovi consiglieri, che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Vice-Presidente (che assume la posizione di I Consigliere), il Segretario (che assume la posizione di II Consigliere) ed il Tesoriere (che assume la posizione di III Consigliere). Tali uffici, che possono essere rinnovabili, durano quanto il mandato del Consiglio stesso e debbono essere rinnovati alla eventuale rielezione.
4. È compito del Vice-Presidente coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni e sostituirlo quando necessario.
5. È compito del Segretario notificare le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, nonché redigere i verbali delle loro riunioni e curare tutti gli adempimenti amministrativi necessari.
6. È compito del Tesoriere tenere il rendiconto economico e redigere il bilancio. Egli presenta annualmente il bilancio all'Assemblea dei soci.
7. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso di spese che deve necessariamente essere autorizzato per iscritto dal Presidente in relazione alle reali esigenze dell'Associazione stessa.
8. Il Consiglio Direttivo delibera, unitamente al Presidente:
 - a. l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - b. la relazione annuale ed il rendiconto da presentare all'approvazione dell'Assemblea;

- c. gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari al fine del buon andamento dell'Associazione;
- d. le eventuali assunzioni di dipendenti e/o collaboratori;
- e. le attività tecniche e propagandistiche e di organizzazione in base alle linee guida approvate dall'Assemblea;
- f. sull'opportunità di fondare e/o promuovere l'istituzione di nuove realtà quali seminari, corsi specifici e organizzazione di manifestazioni, incontri, conferenze, corsi di formazione, approfondimento e aggiornamento e di quanto altro ritenuto utile al perseguitamento dei fini associativi, da presentare all'assemblea per la necessaria approvazione;
- g. su ogni altra decisione relativa alla vita dell'Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in seduta ordinaria, ogni quattro mesi e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando sia richiesto da due Consiglieri.
10. I membri del Consiglio Direttivo hanno tutti pari diritto di voto, eccetto il Presidente il cui voto vale doppio. Se vi fossero dei Consulenti essi si esprimono prima dei voti dei quattro Consiglieri, ma senza diritto di voto. Il Presidente vota sempre dopo i tre Consiglieri.
11. Il Presidente, o chi ne fa legittimamente le veci, può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo altri soci, senza diritto di voto.

Art. VII
Assemblea dei soci dell'Associazione:
composizione, durata, competenze, convocazioni, delibere

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i Soci ordinari dell'Associazione e dura per tutta la vita della stessa. Tutti i Soci ordinari hanno diritto di voto alle riunioni della stessa.
2. Alle riunioni dell'Assemblea dei soci possono prendere parte anche i Soci onorari, che tuttavia non hanno diritto di voto.
3. Le riunioni ordinarie dell'Assemblea dei soci vengono convocate dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il mese di **aprile**, per l'approvazione del rendiconto. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere notificato, anche mediante il Segretario, a tutti i Soci (ordinari ed onorari), almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
4. Le riunioni straordinarie dell'Assemblea dei soci vengono convocate dal Presidente quando egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari. Tale avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere notificato, anche mediante il Segretario, a tutti i Soci (ordinari ed onorari), almeno quindici giorni prima del giorno fissato.
5. La notifica delle convocazioni delle riunioni, sia ordinarie che straordinarie, dell'Assemblea dei soci avviene tramite pubblicazione sulle pagine social dell'Associazione, ovvero tramite canali di messaggistica online (WhatsApp e/o Telegram), ovvero tramite e-mail.
6. Per ogni riunione dell'Assemblea dei soci deve essere prevista contestualmente una prima ed una seconda convocazione. La convocazione deve contenere luogo, data ed orario della stessa.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

8. Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei soci ciascun socio avente diritto al voto può delegare legittimamente, per iscritto, un altro socio avente diritto al voto. Ogni delegato non può esprimere in assemblea, oltre il proprio, più di 6 voti delegati.
9. L'Assemblea dei soci ha le seguenti attribuzioni:
 - a. eleggere il Presidente;
 - b. eleggere il Consiglio Direttivo;
 - c. approvare le direttive guida per l'attività e la conduzione dell'Associazione;
 - d. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo.
10. L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, approva le modifiche statutarie ovvero delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Art. VIII
Consulenti:
spirituale, ecclesiastico, legale, dinastico, di altro genere

1. L'Associazione si può dotare di consulenti che la coadiuvino nel perseguire i propri fini e scopi.
2. Gli eventuali consulenti sono nominati, tra i Soci ordinari o onorari, dal Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
3. I Consulenti entrano a far parte del Consiglio Direttivo stesso e ne partecipano alle riunioni, ma senza diritto di voto. Essi esprimono il proprio parere finale prima del voto dei Consiglieri e del Presidente.
4. Il mandato dei Consulenti, che può essere rinnovato, dura quanto il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati, rimanendo in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, che li può confermare, rinnovandoli, o congedare, ringraziandoli.
5. L'ufficio dei Consulenti cessa per:
 - a. morte, certa o presunta;
 - b. dimissioni volontarie, sia formali (mediante richiesta scritta al Presidente dell'Associazione e da lui accettata per iscritto, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo) sia implicite (a motivo di fatti palesi dichiarati per iscritto dal Presidente dell'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo);
 - c. esclusione, determinata dalla condotta contraria allo spirito e/o allo Statuto dell'Associazione, dichiarata per iscritto dal Presidente dell'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
6. Sia sempre nominato un Consulente spirituale. Esso sia un sacerdote cattolico, possibilmente membro degli Ordini dinastici di Casa Savoia ovvero vicino alle finalità dell'Associazione. Qualora non vi sia un sacerdote tra i membri dell'Associazione può essere scelto al di fuori di essa, fermo restando la condivisione delle finalità, nominandolo Socio onorario. Il Consulente spirituale curi la vita spirituale dei membri dell'Associazione e ne segua, per quanto possibile, la vita personale e comunitaria.

7. È possibile nominare un Consulente ecclesiastico. Esso sia esperto di questioni ecclesiastiche e curi di consigliare circa i rapporti con la Chiesa.
8. È possibile nominare un Consulente legale. Esso sia esperto di questioni legali, nei diversi ambiti, e curi di consigliare circa le questioni amministrative e legali in genere.
9. È possibile nominare un Consulente dinastico. Esso sia esperto di questioni dinastiche, sia sabaude che di altre dinastie, e curi di consigliare circa le questioni di questo ambito.
10. È possibile nominare altri Consulenti, esperti in ambiti di cui si renda necessario trattare nella vita dell'Associazione, come per esempio quello economico, tecnico, finanziario, gestionale, psicologico, medico, ed altro che possa essere utile. Essi siano esperti di tali questioni e curino di consigliare circa le questioni del loro ambito di pertinenza per il quale sono nominati.

Art. IX
Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. quote dei soci;
 - b. ricavato di eventuali attività associative;
 - c. contributi volontari;
 - d. oblazioni ed erogazioni liberali di privati;
 - e. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
 - f. donazioni e lasciti testamentari.
2. L'Associazione non ha fine di lucro e tutte le prestazioni dei Soci nei confronti dell'Associazione sono gratuite.
3. È fatto divieto espresso di distribuzione di eventuali utili scaturenti dalla gestione dell'Associazione. Eventuali avanzi verranno destinati alle attività istituzionali dell'Associazione medesima.
4. Le quote annuali dei soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. X
Santi Patroni

1. L'Associazione stabilisce quale sua patrona principale la Beata Vergine Maria, sotto il titolo dell'Annunziata, patrona di Casa Savoia e degli Ordini Dinastici Sabaudi, la cui solennità cade il 25 marzo.
2. Patroni secondari dell'Associazione sono parimenti:
 - I. San Francesco d'Assisi (1182-1226), Patrono d'Italia dal 1939 (durante il Regno Sabaudo), la cui festa cade il 4 ottobre;
 - II. Santa Giovanna d'Arco (1412-1431), detta la pulzella d'Orléans, la cui memoria cade il 30 maggio, anniversario della fondazione dell'Associazione stessa;
 - III. Beata Maria Cristina di Savoia (1812-1836), Regina delle Due Sicilie, esponente contemporaneamente delle tre principali famiglie sovrane italiche (Savoia, per via paterna, Asburgo, per via materna, e Borbone, per via coniugale) la cui memoria cade il 31 gennaio.
3. Nei giorni delle feste dei santi patroni (31/01, 25/03, 30/05 e 04/10) l'Associazione prosciuga di onorare doverosamente la memoria e la devozione con adeguate iniziative liturgiche e aggregative.

Art. XI
Logo, distintivi e distinzioni d'onore

1. L'Associazione si dota di un logo distintivo dell'associazione stessa. Il logo è quello presente all'inizio del presente statuto (pag. 2). Il logo può essere modificato dal Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione concede a tutti i soci, ordinari ed onorari, al momento dell'ascrizione, i seguenti distintivi identificativi:
 - I. la spilla, riportante il logo dell'Associazione;
 - II. la fascia da braccio, blu savoia, con il logo dell'Associazione.
3. L'Associazione concede delle distinzioni d'onore, dette *Benemerenze*, come da regolamento interno da approvare, in tre ordini:
 - I. d'Oro;
 - II. d'Argento;
 - III. di Bronzo.

Art. XII
Durata e scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione nasce con la firma dell'atto costitutivo, in data e luogo di tale atto.
2. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.
3. L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, in convocazione straordinaria, a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti degli associati.
5. In caso di scioglimento, tutti i beni costituenti il patrimonio sociale dell'Associazione saranno destinati ad associazione perseguitante gli stessi scopi, che sarà individuata anche ricorrendo al parere, non vincolante, del Gran Maestro degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia.

